

PGT2030

Piano di Governo del Territorio

PIANO DEI SERVIZI

02

DISCIPLINA DEL PIANO DEI SERVIZI

Sindaco

ing. Pietro Zappamiglio

Ass.Urbanistica

arch. Silvio Landonio

Ufficio di Piano

geom. Manuela Crivellaro (RUP)

geom. Maura Colombo

Progettisti

STUDIO ASSOCIATO MPM

ing. Alberto Mazzucchelli

arch. Roberto Pozzi

arch. Maurizio Mazzucchelli

con

pian.urb. Federico Ghirardelli

REV. 02.05.2025



Comune di
Gorla Maggiore (VA)

CAPO I	2
ART. 1 CRITERI DI INTERPRETAZIONI DELLE CARTOGRAFIE	2
ART. 2 NOZIONE DI SERVIZIO	3
ART. 3 PRINCIPIO DI INIZIATIVA PRIVATA	3
ART. 4 USI TRANSITORI DELLE AREE PER SERVIZI	4
ART. 5 INTERESSE GENERALE MINIMO: PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
ART. 6 AREE PER SERVIZI NEGLI AMBITI SOGGETTI A PII O PA	4
ART. 7 FOGNATURE. SPECIFICA	5
CAPO II	6
ART. 8 AREE PER SERVIZI: CATEGORIE	6
ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE GENERALE	6
ART. 10 MOBILITÀ SOSTENIBILE	8
ART. 11 SPAZI PUBBLICI DI RELAZIONE	9
CAPO III	9
ART. 12 IMPIANTI PER RADIOTRASMISSIONI. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	9
ART. 13 IMPIANTI PER RADIOTRASMISSIONI. DISPOSIZIONI TECNICHE	10
ART. 14 IMPIANTI PER RADIOTRASMISSIONI. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	10
CAPO IV	11
ART. 15 IMPIANTI PER RADIOTRASMISSIONI. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	11

CAPO I

Disposizioni generali e principi

Art. 1 Criteri di interpretazioni delle cartografie

c1 Criteri

L'interpretazione delle cartografie dovrà essere effettuata con riferimento ai limiti fisici o catastali rinvenibili sul territorio, in quanto la rappresentazione grafica del piano è stata effettuata in prevalenza conformemente a tali elementi.

Si intendono, di norma, "limiti fisici" i seguenti:

- strade,
- sentieri,
- muri in genere,
- recinzioni,
- siepi,
- filari,
- balze,
- cigli e piedi di scarpate,
- fossi,
- alvei di corsi d'acqua,
- limiti boscati,
- delimitazioni colturali a carattere permanente, e assimilabili.

c2 Tolleranze

Nei casi in cui si riscontrino scostamenti tra elementi fisici o catastali e limiti cartografici rappresentati sul documento PdS 4.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi superiori a m 2,00, il limite cartografico ai fini dell'applicazione dei disposti del PdS si deduce dall'effettiva posizione grafica così come georeferenziata sulle tavole del PdS. Viceversa, nei casi in cui il suddetto scostamento risulti essere inferiore a m 2,00, il limite cartografico ai fini dell'applicazione dei disposti del PdS si intende coincidente con i limiti fisici o catastali ritenuti corrispondenti.

C3 Modifiche 'non varianti' al Piano dei Servizi

Al fine di garantire l'efficacia attuativa del PdS, fermo restando quanto stabilito dal comma 15 dell'art. 9 della L.r. 12/2005 e s.m.i. (LGT), si stabilisce la seguente casistica di modifiche alle previsioni del Piano dei Servizi di cui al documento PdS 4.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi che non costituiscono variante al Piano medesimo:

- modifiche della geometria dell'area per servizi prevista dal PdS finalizzate a meglio precisare la delimitazione dell'area ai fini dell'attuazione delle previsioni, fermo restando la localizzazione, la superficie complessiva (con scostamenti +/- 20%) e la rispondenza dell'area individuata alle finalità della previsione,

- variazione della superficie dell'area per servizi dovuta a discordanze di natura catastale o a manifeste impossibilità tecniche di realizzazione in misura non superiore al 20% della superficie localizzata sul documento PdS 4.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi
- L'attuazione delle previsioni del PdS in applicazione dei disposti del precedente comma 1 non determina la necessità di adeguamento delle cartografie del PdS stesso.

Art. 2 Nozione di Servizio

c1 *Definizione generale*

Ai sensi del comma 10 dell'art. 9 della LGT il PdS assume la seguente definizione:

"Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita"

c2 *Specificità*

Afferiscono alla nozione di Servizio di Interesse Generale anche le attività economiche condotte da soggetti privati per fini imprenditoriali (produzione di redditi in genere), disciplinate dai successivi articoli, il cui esercizio funge da supporto e catalizzatore per la fruizione consapevole e qualificata del territorio in stato di naturalità, delle aree soggette a vincoli di tutela paesaggistica e della rete delle piste ciclopedonali.

c3 *Vincolo pre-espropriativo*

I vincoli preordinati all'espropriaione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso.

Art. 3 Principio di iniziativa privata

c1 *Principio*

Nelle aree per servizi è sempre ammessa la realizzazione di servizi di interesse generale da parte di soggetti privati nel rispetto dei disposti del comma 12 dell'art. 9 della LGT.

c2 *Condizioni*

L'attuazione della previsione del Piano dei Servizi per iniziativa di soggetto privato avente titolo sull'area, è subordinata a preventiva deliberazione della Giunta Comunale volta ad esplicitare la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, volta a motivare circostanziatamente le ragioni di pubblico interesse che inducono il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.

c3 *Strumenti*

Fermi restando i diritti edificatori definiti dal Piano delle Regole, la realizzazione di servizi di interesse generale da parte di soggetti privati è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire conseguente alla stipula della convenzione di cui al precedente comma 2

c4 Destinazioni d'uso complementari

I Permessi di Costruire di cui al comma 3 potranno prevedere anche l'insediamento di altre destinazioni d'uso a carattere privato, complementari alla destinazione d'uso che attua specificamente la previsione del PdS, nel rispetto delle seguenti limitazioni generali:

- destinazioni d'uso terziarie in genere: max 0,1 mq ogni mq di area destinata a servizi di interesse generale entro il limite massimo di mq 150;
- destinazioni d'uso residenziali: max 0,05 mq ogni mq di area destinata a servizi di interesse generale entro il limite massimo di mq 80.

Art. 4 Usi transitori delle aree per servizi

c1 Usi transitori

In assenza dell'attuazione delle previsioni del PdS per le quali si determina la condizione di cui al comma 3 del precedente art. 3, e dunque in assenza delle condizioni inerenti la titolarità delle aree che rendono ammissibile la previsione del PdS, ovverosia:

- esproprio dell'area,
- cessione bonaria dell'area,
- servitù d'uso pubblico o similari derivanti dalla stipula di convenzioni ai sensi del comma 2 dell'art. 3.

sono ammesse solamente le destinazioni d'uso esistenti e, in via transitoria, le destinazioni d'uso che non determinano permanentemente alcuna trasformazione dei siti e occupazione dei suoli, ovverosia l'attività agricola, il parcheggio in assenza di specifiche sistemazioni, il deposito all'aperto in assenza di specifiche sistemazioni.

Art. 5 Interesse generale minimo: principi di riferimento

c1 Condizione minima

La verifica di effettiva sussistenza dell'interesse pubblico o generale necessario per consentire l'attuazione delle previsioni del PdS da parte di soggetto privato dovrà essere motivatamente accertata mediante specifico atto deliberativo della Giunta Comunale, fermo restando che:

- il servizio sia attuato coerentemente con gli obiettivi del PdS,
- la localizzazione del servizio oggetto di attuazione da parte di soggetto privato non determini variante al PdS, assunte le condizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 6 Aree per servizi negli ambiti soggetti a PII o PA

c1 Generalità

In tutte le aree la cui attuazione è subordinata ad approvazione di Piano Attuativo o Programma Integrato di Intervento, eccetto le Aree di Trasformazione disciplinate dal Documento di Piano, per effetto dei suddetti strumenti attuativi dovranno essere previste superfici minime per servizi di interesse pubblico o generale, ad integrazione delle previsioni del PdS, in misura non inferiore ai seguenti parametri:

Aree per servizi commisurate alla SL residenziale: minimo 0,60 mq ogni mq di superficie linda di pavimento, di cui indicativamente:

- aree per parcheggio pubblico 0,2 mq/mq di SL
- aree per verde pubblico, sport, gioco, tempo libero: 0,4 mq/mq di SL

Aree per servizi commisurate alla SL produttiva minimo 0,20 mq ogni mq di superficie linda, di cui indicativamente:

- aree per parcheggio pubblico 0,1 mq/mq di SL
- aree per verde pubblico, sport, gioco, tempo libero: 0,1 mq/mq di SL

Aree per servizi commisurate alla SL terziaria minimo 1,00 mq ogni mq di superficie linda, di cui indicativamente:

- aree per parcheggio pubblico 0,6 mq/mq di SL
- aree per verde pubblico, sport, gioco, tempo libero: 0,4 mq/mq di SL

Le quantità di cui sopra potranno essere mutuamente compensate fermo restando il totale in dipendenza della specifica destinazione d'uso.

c2 Facoltà

Per ciascun Programma Integrato di Intervento o Piano Attuativo, fermo restando l'obiettivo di garantire una condizione di urbanizzazione sufficiente per la corretta funzionalità degli insediamenti conseguenti all'attuazione di detti strumenti, il Comune, esperite le necessarie verifiche di sussistenza dell'interesse pubblico o generale tenuto conto delle specificità dei luoghi e degli orientamenti strategici del PdS, potrà valutare, in alternativa alla localizzazione in situ di parte delle aree per servizi, l'assunzione di una tra le seguenti soluzioni:

- monetizzazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. a) della LGT delle aree per servizi eccedenti la quota minima necessaria per la corretta funzionalità degli insediamenti,
- attuazione di altra previsione del PdS economicamente equivalente ai servizi e relative aree non attuate in situ, mediante specifico obbligo di convenzione in capo ai soggetti attuatori degli interventi soggetti a PII e PA.
- commutazione del controvalore economico dei servizi e relative aree non attuate in situ in interventi coerenti con gli obiettivi strategici del PdS finalizzati ad esempio: (a) al miglioramento e alla realizzazione di percorsi di fruizione del verde, (b) alla riqualificazione del sistema delle infrastrutture affinché si determini la separazione delle utenze ciclopedinali da quelle veicolari (arredo urbano, marciapiedi, piste ciclabili, interventi di moderazione del traffico e simili), (c) realizzazione di nuovi collegamenti ciclopedinali in sede propria, adeguamento del sistema di collettamento urbano.

Art. 7 Fognature. Specifica

c1 Specifica

Tutte le opere di fognatura eseguite in applicazione dei disposti del PGT dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale n° 3 del 28 marzo 2006 nonché dai regolamenti di cui al gestore della rete.

CAPO II

Disposizioni operative del Piano dei Servizi

Art. 8 Aree per servizi: categorie

c1 Generalità

Il PdS individua con specifica simbologia grafica sul documento PdS. 4.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi le aree per servizi di interesse pubblico o generale per i quali sussiste una tra le seguenti condizioni:

- servizi esistenti alla data di adozione del PdS,
- servizi previsti nella programmazione triennale delle opere pubbliche,
- servizi in previsione che risultano necessari per il riequilibrio delle criticità riscontrate nell'esame dello stato dei servizi esistenti, e dunque per riequilibrare la distribuzione nelle diverse aree urbane;
- servizi in previsione che risultano fondamentali per il conseguimento di più generali obiettivi di tutela territoriale o di innalzamento dei valori ecosistemici.

c2 Categorie

Il PdS individua con specifica simbologia grafica sul documento PdS. 4.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi

- gc : Aree e servizi in genere per i cittadini
- if : Aree e servizi per l'istruzione e la formazione di base
- ss: Aree e servizi sanitari e socio-assistenziali di base
- gs: Aree e servizi per il gioco e lo sport
- ca: Aree e servizi per il culto e attività connesse
- sc: Aree e servizi per la sosta e la circolazione dei veicoli
- ae: Aree e servizi in genere per le attività economiche
- vt: Aree e servizi per il verde e tempo libero
- erp: Aree per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 9 Disposizioni generali per l'attuazione dei servizi pubblici o di interesse generale

c1 Disposizioni generali

Indicativamente si stabiliscono le seguenti disposizioni per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse generale.

gc: Aree e servizi in genere per i cittadini

Trattasi, in generale, di aree per la pubblica amministrazione, per l'esercizio di attività rilevanti sotto il profilo sociale e aggregativo, per l'esercizio di attività sportive o per il tempo libero, per l'esercizio di attività culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, o per altri servizi equiparabili di tipo pubblico.

Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, si fa tendenzialmente riferimento a quanto stabilito dal Piano delle Regole: le disposizioni del Piano delle Regole potranno essere disapplicate per il solo superiore fine di consentire il raggiungimento delle finalità pubbliche del servizio.

if: Aree e servizi per l'istruzione e la formazione di base

Trattasi, in generale, di aree per strutture scolastiche, o altri servizi per l'istruzione equiparabili. Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, si fa tendenzialmente riferimento a quanto stabilito dal Piano delle Regole: le disposizioni del Piano delle Regole potranno essere disapplicate per il solo superiore fine di consentire il raggiungimento delle finalità pubbliche del servizio.

ss: Aree e servizi sanitari e socio-assistenziali

Trattasi, in generale, di aree per sedi destinate a strutture sanitarie e socio assistenziali, quali ad esempio ambulatori, case di cura di carattere locale, residenze socio-assistenziali per anziani, Residenze socio-assistenziali per disabili, Centri diurni, Centri di riabilitazione, etc.

Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, si fa tendenzialmente riferimento a quanto stabilito dal Piano delle Regole: le disposizioni del Piano delle Regole potranno essere disapplicate per il solo superiore fine di consentire il raggiungimento delle finalità pubbliche del servizio.

gs: Aree e servizi per il gioco e lo sport

Trattasi, in generale, di aree per lo sport, lo spettacolo, l'intrattenimento, quali ad esempio campi da gioco in genere, impianti sportivi al coperto, aree attrezzate per il gioco, etc.

Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, si fa tendenzialmente riferimento a quanto stabilito dal Piano delle Regole: le disposizioni del Piano delle Regole potranno essere disapplicate per il solo superiore fine di consentire il raggiungimento delle finalità pubbliche del servizio.

ca: Aree e servizi per il culto e attività connesse

Trattasi, in generale, di aree per sedi per il culto, con annesse altre funzioni, quali ad esempio Chiese cattoliche, Oratori parrocchiali e spazi connessi, luoghi di culto per altre religioni riconosciute dallo Stato.

Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, si fa tendenzialmente riferimento a quanto stabilito dal Piano delle Regole: le disposizioni del Piano delle Regole potranno essere disapplicate per il solo superiore fine di consentire il raggiungimento delle finalità pubbliche del servizio.

sc: Aree e servizi per la sosta e la circolazione dei veicoli

Trattasi, in generale, di aree per la sosta di autoveicoli localizzate in superficie, in edifici fuori terra oppure in edifici interrati.

Per quanto concerne gli indici e parametri edilizi, nel caso di costruzioni fuori terra si prescrive in ogni caso l'osservanza delle verifiche urbanistiche dell'altezza massima e delle distanze dai confini, dagli edifici e dalle strade, secondo quanto stabilito dal Piano delle Regole. Ai fini delle verifiche urbanistiche si stabiliscono le seguenti dimensioni minime per posto auto:

- parcheggi a pettine e lisca di pesce: m.2,75 x m 5.50
- parcheggi in linea: m. 2,20 x m 6,5

ae: Aree e servizi in genere per le attività economiche

Trattasi, in generale, di aree per le attrezzature al servizio delle attività economiche, secondarie e terziarie, di norma destinate a verde di prossimità per gli insediamenti per attività economiche, ad aree di sosta per veicoli specificamente dedicate, all'insediamento di mense, asili nido, spazi ricreativi e di ritrovo specificamente connaturati alle attività economiche, nonché ad altre attività similari.

Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, si fa tendenzialmente riferimento a quanto stabilito dal Piano delle Regole: le disposizioni del Piano delle Regole potranno essere disapplicate per il solo superiore fine di consentire il raggiungimento delle finalità pubbliche del servizio.

vt: Aree e servizi per il verde tempo libero

Trattasi, in generale, di aree prevalentemente non edificate per giardini urbani, parchi, aree a verde in genere, luoghi di aggregazione, etc.

Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, trattasi di aree di norma non edificabili, nelle quali sono ammesse esclusivamente le costruzioni minimamente necessarie per servizi di supporto alla fruizione del verde, le quali dovranno osservare ogni disposizione applicabile del Piano delle.

erp: Aree per l'edilizia residenziale pubblica

Trattasi, in generale, di aree destinate alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica, secondo le accezioni stabilite dalla Legge.

Per quanto concerne gli indici e i parametri edilizi, si applica, con piena osservanza, ogni disposizione applicabile del Piano delle Regole.

Art. 10 Mobilità sostenibile

c1 Generalità

I percorsi ciclopedonali identificati sul documento PdS 4.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi dovranno essere realizzati nel rispetto dei disposti del DM 557/1999, della L.r. 7/2009 e del corrispondente regolamento attuativo.

In ogni caso i percorsi ciclopedonali dovranno essere realizzati al fine di determinare il minor impatto possibile sul territorio, avendo cura in particolare di non determinare totali discontinuità delle aree in stato di naturalità, ricorrendo ove possibile a tecniche di ingegneria naturalistica e mettendo in atto ogni necessaria misura di mitigazione.

c2 Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

Lungo le strade urbane e le strade di rilevanza territoriale, così come definite dal Piano delle Regole, è ammessa la realizzazione di stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici al di fuori delle sedi stradali, anche con realizzazione di nuove superfici pavimentate impermeabili.

La realizzazione di edifici accessori per l'esercizio delle suddette destinazioni d'uso non è soggetta:

- alla verifica dei parametri urbanistici (DE, Ifmax, SCOP, SP);
- alla corresponsione di oneri di urbanizzazione.

Art. 11 Spazi pubblici di relazione

c1 Generalità

Corrispondono agli spazi pubblici urbani di maggiore interesse per il raggiungimento di adeguati livelli di qualità per la fruizione delle aree connotate da elevata urbanità.

C2 Disposizioni specifiche

La disciplina dettata dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di appartenenza delle aree di cui al presente articolo è integrata dalle seguenti disposizioni:

- negli spazi pubblici di relazione sono altresì ammessi interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità ciclabile e pedonale, dell'arredo urbano, della sosta e della fermata dei veicoli e alla moderazione del traffico,
- è ammessa la posa di chioschi ed edicole nel rispetto dei disposti del Piano delle Regole e del Regolamento Edilizio.

CAPO III

Disciplina degli impianti per radiotrasmissioni

Art. 12 Impianti per radiotrasmissioni. Riferimenti e definizioni

c1 Riferimenti normativi

Valgono i vigenti disposti normativi in materia.

c2 Area 1 Definizione

Si definisce "Area 1" l'insieme delle aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

c3 Area 2 Definizione

Si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1.

c4 Arene di particolare tutela

Si definiscono aree di particolare tutela quelle comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

Art. 13 Impianti per radiotrasmissioni. Disposizioni tecniche

c1 Impianti ammessi nelle aree di particolare tutela

Si applicano i disposti della vigente normativa in materia.

c5 Divieto assoluto

È in ogni caso vietata l'installazione di impianti con potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 Watt in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio – assistenziali, oratori, parco – giochi, e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

Art. 14 Impianti per radiotrasmissioni. Disposizioni per la tutela del paesaggio

c1 Aree soggetto a vincolo

Si applicano i disposti della vigente normativa in materia.

c2 Aree soggetto a vincolo

E' vietata l'installazione di impianti per radio trasmissioni in tutto il Nucleo di Antica Formazione (T1)

c2 Altre zone

L'installazione di impianti nelle zone diverse da quelle normate ai sensi del precedente comma 2, è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è vietata l'installazione su coperture a falde;
- è vietata l'installazione di supporti per antenne (pali o tralicci) con altezza complessiva superiore a quella massima ammessa dal Piano delle Regole maggiorata del 30%, da misurarsi da terra anche qualora l'impianto sia posizionato sopra altri edifici; i supporti posizionati su coperture piane potranno avere altezza massima di m 3,00 misurata dalla copertura stessa;
- è vietata l'installazione di sistemi radiantì sulle facciate di edifici percepibili dallo spazio pubblico.

I locali per impianti, precisato che sono assimilabili a locali e quindi assoggettati a verifiche urbanistiche anche gli elementi configurati come "containers" aventi volume eccedente i 2 mc, dovranno essere posizionati in sottosuolo o all'interno dei volumi edificati o edificabili soggetti a verifiche urbanistiche.

In ogni caso gli impianti installati su pali a terra o sulle coperture piane dovranno essere verniciati con tinte iridescenti così da ridurre la distinguibilità di tali apparecchi rispetto agli elementi morfologici e cromatici del paesaggio

In ogni caso gli impianti installati sulle facciate degli edifici dovranno essere verniciati con tinte simili a quelle degli edifici stessi.

CAPO IV

Disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrogeologica

Art. 15 Impianti per radiotrasmissioni. Riferimenti e definizioni

c1 *Riferimenti*

Le trasformazioni territoriali che comportano una modifica del grado di impermeabilizzazione del suolo sono soggette al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica ai sensi della L.r. 4/2016 e in applicazione del regolamento regionale n° 7 del 23.11.2017 (di seguito R.R. Invarianza).

c2 *Misure strutturali per il territorio antropizzato*

Si definiscono “misure strutturali per il territorio urbanizzato” (altrimenti detti presidi di invarianza) l’insieme di interventi destinati alla mitigazione del rischio esistente derivante da fenomeni idraulici già in atto.

Si applicano le disposizioni specifiche di cui al comma 7 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n° 7 del 23.11.2017.